

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Testo unico per la sicurezza

Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori



**DOCUMENTO UNICO DI
 VALUTAZIONE DEI RISCHI
 INTERFERENTI**

Relativo a:

Servizio di Vigilanza

Approvato Datore di Lavoro

Prof. Luca Pani

					
0	13/06/2013	Prima Emissione	QMS srl	Ing. Domenico Mennea	Ing. Antonio Razionale
Rev.	Data	Descrizione	Emesso	Controllato	Approvato RSPF

INDICE

1	PREMESSA.....	4
2	CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3	NORMATIVE DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI	4
3.1	Principali normative di riferimento in materia di sicurezza	4
3.2	Principali normative di riferimento in materia di appalti pubblici e privati.....	5
3.3	Definizioni	5
3.3.1	Contratto di Somministrazione – Codice Civile articolo 1559.....	5
3.3.2	Contratto di Appalto – Codice civile articolo 1655	5
3.3.3	Contratto di Subappalto – Codice civile articolo 1656.....	5
3.3.4	Datore di lavoro – D.Lgs 81/08 articolo 17	5
3.3.5	Lavoratore autonomo – Codice Civile articolo 2222.....	5
3.3.6	Interferenze.....	5
3.3.7	Rischi interferenti:.....	6
4	ORGANIZZAZIONE	6
4.1	Descrizione del ciclo produttivo	6
4.2	Turni e orari di lavoro	7
5	STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER LA SICUREZZA	7
6	CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'ART. 26 DEL D. LGS. 81/2008.....	8
6.1	Informativa sui rischi specifici e misure di emergenza.....	8
6.2	Cooperazione fra datori di lavoro e lavoratori autonomi e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione.....	9
6.3	Criteri per l'elaborazione del DUVRI	9
6.3.1	Identificazione delle attività coinvolte nel DUVRI	9
6.3.2	Pianificazione delle attività e identificazione delle fasi concomitanti.....	10
6.3.3	Matrice dei rischi di interferenza a monte dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione.....	10
6.3.4	Definizione delle misure di prevenzione e protezione per le lavorazioni interferenti ..	13
6.3.5	Matrice dei rischi a valle dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione ..	13
7	IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ COINVOLTE NEL DUVRI.....	14
7.1	Servizio di Vigilanza	14
7.2	Misure di coordinamento generali	17
7.3	Misure di riconoscimento del personale addetto alle lavorazioni	17
8	INFORMATIVA SUI RISCHI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO	17
8.1	Descrizione dell'immobile.....	18
8.2	Rischi generali	19
8.3	Utilizzo dei servizi igienici	20

 Agenzia Italiana del Farmaco	SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE D.Lgs. 81/08 Doc. n. SPP.DUVRI.21	Rev. 0
		Data: 13/06/2013
		Pagina 3 di 31

8.4	Misure di emergenza	20
9	VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	22
9.1	Pianificazione delle attività e identificazione delle fasi concomitanti.....	22
9.2	Matrice dei rischi a monte delle misure di prevenzione e protezione.....	24
9.3	Definizione delle misure di prevenzione e protezione	26
9.3.1	Fase interferente "A":.....	26
9.4	Matrice dei rischi a valle delle misure di prevenzione e protezione	27
10	COSTI PER LA SICUREZZA	29
10.1	Servizio di Vigilanza	29
11	OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA	29
12	OBBLIGHI DELLE IMPRESE SUB-AFFIDATARIE (ESECUTRICI)	30
13	AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL DUVRI	31

 Agenzia Italiana del Farmaco	SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE D.Lgs. 81/08 Doc. n. SPP.DUVRI.21	Rev. 0
		Data: 13/06/2013
		Pagina 4 di 31

1 PREMESSA

Il presente documento è stato redatto in conformità e in accordo alle prescrizioni di cui all'articolo 26 del D.Lgs 81/08.

In linea con il sopra richiamato disposto legislativo, il presente documento contiene l'informativa sui rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro (art. 26, comma 2 del D.lgs. 81/08) nonché la valutazione dei rischi interferenti tra le attività svolte dai dipendenti dell'AIFA all'interno dei locali di lavoro siti in via del Tritone, 181 in cui avvengono le attività oggetto del presente DUVRI e meglio citate nel capitolo 7 del presente documento (art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08). Tali attività che dovranno essere effettuate da Ditte specializzate allo scopo identificate (contrattualizzate o da contrattualizzare) a cura della stessa Amministrazione in veste di Committente.

Il presente documento contiene altresì una valutazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/08, art. 26 comma 5) e dovrà essere allegato ai contratti di appalto o di somministrazione di lavoro, al momento della sottoscrizione.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica alle attività di servizi e di manutenzione come in dettaglio identificate e specificate al successivo paragrafo 7.0.

Il presente DUVRI ha lo scopo di fornire ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente (di contesto e di tipo interferenziale) in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

I rischi interferenti devono intendersi quelli derivanti dalle fasi di lavoro che, a causa della loro sovrapposizione ed interferenza (parziali e totali), possono creare pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti della Amministrazione.

Restano esclusi dal presente documento i rischi specifici propri dell'attività di ciascuna impresa esecuttrice, per i quali restano vigenti e cogenti gli obblighi e responsabilità previsti in materia a carico di ciascun datore di lavoro al cui rispetto si rimanda puntualmente, riservandosi comunque il diritto di verificarne e controllarne in qualsiasi momento l'applicazione.

E' compito del datore di lavoro dell'impresa affidataria emettere un proprio "documento di valutazione dei rischi" in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

3 NORMATIVE DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

3.1 Principali normative di riferimento in materia di sicurezza

- ✓ D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (nel seguito D.Lgs 81/2008)

- ✓ D.Lgs 276/2003 e D.Lgs 251/04 e s.m.i.)
- ✓ Legge 248/2006 e s.m.i.
- ✓ Legge 296/2006 (legge finanziaria)
- ✓ Legge 123/2007 (legge delega al Governo) le parti in vigore
- ✓ tutte le leggi e norme richiamate nelle suddette e nel testo del presente documento.

3.2 *Principali normative di riferimento in materia di appalti pubblici e privati*

- ✓ Codice civile articoli 1559 – 1655 – 1656 e seguenti;
- ✓ D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (Codice degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi)
- ✓ D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici)
- ✓ Determinazione dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5/3/2008

3.3 *Definizioni*

3.3.1 *Contratto di Somministrazione – Codice Civile articolo 1559*

La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

3.3.2 *Contratto di Appalto – Codice civile articolo 1655*

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro.

3.3.3 *Contratto di Subappalto – Codice civile articolo 1656*

L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.

3.3.4 *Datore di lavoro – D.Lgs 81/08 articolo 17*

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'impresa in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

3.3.5 *Lavoratore autonomo – Codice Civile articolo 2222*

Persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prettamente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

3.3.6 *Interferenze*

Circostanze o condizioni in cui si verifica un contatto che genera "rischio professionale" tra il personale del Datore di Lavoro, Committente e dell'Affidatario, ovvero tra il personale delle

 Agenzia Italiana del Farmaco	SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE D.Lgs. 81/08 Doc. n. SPP.DUVRI.21	Rev. 0
		Data: 13/06/2013
		Pagina 6 di 31

imprese operatrici diverse ovvero che sui trovano ad operare a qualsiasi titolo, presso la stessa sede di lavoro.

3.3.7 *Rischi interferenti:*

Sono quei rischi che si manifestano in quei luoghi di lavoro in cui vengono svolte attività lavorative dal Datore di Lavoro Committente con i rischi derivanti dalle attività effettuate mediante contratti di appalto, di somministrazione lavoro ad imprese esecutrici

4 ORGANIZZAZIONE

L'AIFA è così organizzata:

- Azienda: Agenzia Italiana del Farmaco;
- Sede legale: Via del Tritone, 181 – Roma;
- Datore di Lavoro: Prof. Luca Pani;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Ing. Antonio Razionale;

Per tutti gli altri dati ed informazioni specifiche inerenti l'azienda, si rimanda in dettaglio al DVR aziendale in revisione aggiornata, redatto in conformità al dettato di cui all'articolo 17 del D.Lgs 81/08, di cui il presente DUVRI costituisce parte integrante.

4.1 *Descrizione del ciclo produttivo*

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) è un organismo di diritto pubblico che opera sulla base degli indirizzi e della vigilanza del Ministero della Salute, in autonomia, trasparenza ed economicità, in raccordo con le Regioni, l'Istituto Superiore di sanità, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, le Associazioni dei pazienti, i Medici e le Società Scientifiche, il mondo produttivo e distributivo.

Una nuova politica del farmaco nell'interesse primario del malato è il valore di fondo dell'AIFA che anche sulla base delle raccomandazioni espresse in sede UE dal Gruppo G10 Medicine:

- dialoga ed interagisce con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medico-scientifico e delle imprese produttive e distributive;
- promuove la conoscenza e la cultura sul farmaco e la raccolta e valutazione delle best practices internazionali;
- favorisce e premia gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S) in Italia, promuovendo e premiando la innovatività;
- rafforza i rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e con gli altri organismi internazionali;
- garantisce l'accesso al farmaco e il suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della salute;

	SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE D.Lgs. 81/08 Doc. n. SPP.DUVRI.21	Rev. 0
		Data: 13/06/2013
		Pagina 7 di 31

- provvede al governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e competitività dell'industria farmaceutica;
- assicura la unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa con le Regioni;
- assicura innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare per determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare.

I lavoratori dell'AIFA, per effettuare quanto sopra previsto, nella sede di via del Tritone, 181 svolgono mansioni prettamente di ufficio, utilizzo di materiale cartaceo, videoterminali, stampanti, ecc...

quali ulteriori rischi di natura specifica possiamo altresì considerare i seguenti:

- rischio elettrico;
 - rischio incendio;
 - rischio legato ai luoghi e agli ambienti di lavoro.
- ✓ altri rischi sono presenti nei luoghi e sono oggetto di specifica valutazione a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione e sono riportati insieme alle misure di Prevenzione e Protezione nel DVR.


4.2 Turni e orari di lavoro

Lavorazioni su un turno giornaliero con orario di ufficio.

5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER LA SICUREZZA

L'individuazione delle figure cui sono attribuite funzioni, compiti, obblighi e quindi le responsabilità in merito all'applicazione di quanto previsto nel presente documento , è conseguente all'organizzazione della impresa, in relazione ai compiti e funzioni di ciascun soggetto.

La struttura organizzativa per la sicurezza è riportata nel seguente schema.



6 CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'ART. 26 DEL D. LGS. 81/2008

Fermo restando le fasi propedeutiche relative alla verifica dei requisiti tecnici-professionali (art. 26 comma 1), attività questa espletata secondo le procedure interne, si riportano, di seguito, le modalità operative per l'applicazione dei disposti legislativi.

6.1 Informativa sui rischi specifici e misure di emergenza

Al fine di razionalizzare la documentazione che deve essere prodotta e fornita dalla Amministrazione, l'informativa, di cui all'art. 26, comma 1, lett. b), è inserita nel capitolo 8.0 del presente documento.

 Agenzia Italiana del Farmaco	SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE D.Lgs. 81/08 Doc. n. SPP.DUVRI.21	Rev. 0
		Data: 13/06/2013
		Pagina 9 di 31

6.2 Cooperazione fra datori di lavoro e lavoratori autonomi e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione

Il presente documento contiene e definisce le misure e le attività di coordinamento e cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano all'interno della sede di Via del Tritone, 181 in accordo al dettato di cui al D.Lgs 81/08, art. 26 comma 2 e 3).

In linea generale, le azioni di cooperazione e coordinamento si esplicitano attraverso l'organizzazione di specifici incontri e riunioni al fine di:

- ✓ scambiarsi informazioni e/o documentazione, al fine di rendere edotti circa lo stato di applicazione di procedure di sicurezza, istruzioni di lavoro o altre misure di prevenzione e protezione definite nel DUVRI;
- ✓ prendere atto di modifiche e/o variazioni intervenute nel tempo tali da rendere necessario adeguare e/o modificare in parte o totalmente le misure e le procedure di sicurezza a suo tempo definite;
- ✓ evidenziare eventuali situazioni di pericolo che possono generare interferenze e quindi probabili rischi e/o proporre la integrazione ed implementazione delle misure definite ed applicate.

Ciascuna impresa esecutrice e lavoratore autonomo si obbliga a partecipare alle iniziative ed attività all'uopo definite nel presente DUVRI, ovvero definite in corso d'opera a cura della struttura committente.

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dell'esecuzione ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

6.3 Criteri per l'elaborazione del DUVRI

Sono di seguito riportati i criteri generali e le linee di azione principali attraverso cui si articola la procedura per l'elaborazione del DUVRI.

6.3.1 Identificazione delle attività coinvolte nel DUVRI

Le attività cui il DUVRI si riferisce sono identificate al contratto indicato in tabella con il numero 01:

N.	Tipologia di attività
01	Servizi di Vigilanza
ALTRE AZIENDE CHE OPERANO NEGLI AMBIENTI LAVORATIVI DI PERTINENZA	
02	Servizio di Sala Posta
03	Manutenzione sistemi di multifunzione
04	Manutenzione Impianti
05	Servizi rete dati

 Agenzia Italiana del Farmaco	SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE D.Lgs. 81/08	Rev. 0
	Doc. n. SPP.DUVRI.21	Data: 13/06/2013
		Pagina 10 di 31

06	Servizi di Facchinaggio
07	Servizi di Assistenza informatica
08	Servizi di Pulizia
<i>Ospiti e visitatori</i>	

Come specificato al successivo paragrafo 11.0, occorrerà aggiornare e revisionare il presente DUVRI, per quanto necessario nel momento in cui l'Amministrazione avrà esigenza di affidare attività di servizi, lavori o forniture d'opera in aggiunta e di tipologia e natura differente da quelle al momento oggetto di valutazione; ovvero nel caso di situazioni immutate (quali l'intervento di subappaltatori, etc.), ovvero di modifiche tecniche logistiche od organizzative di tipo significativo intervenute in corso di esecuzione dell'appalto o degli appalti affidati.

Il procedimento di identificazione e valutazione dei rischi interferenti e di definizione delle misure di prevenzione e protezione necessarie si articola secondo le seguenti fasi elementari:

6.3.2 *Pianificazione delle attività e identificazione delle fasi concomitanti*

L'identificazione delle attività e fasi concomitanti avviene attraverso la redazione di un programma in cui vengono riportate sia le attività proprie dell'azienda committente, quelle previste da appaltare sia ad imprese che a lavoratori autonomi, prendendo a riferimento le periodicità e tempistiche di intervento legate a ciascuna attività/contratto.

6.3.3 *Matrice dei rischi di interferenza a monte dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione*

Una volta determinate le attività lavorative concomitanti ed interferenti e i periodi in cui le interferenze si verificano, è necessario passare all'individuazione e alla valutazione dei rischi di interferenza.

Per tale valutazione viene utilizzato uno strumento operativo di semplice compilazione e lettura, la "Matrice dei rischi interferenti", nella quale vengono riportate le attività (e quindi i contratti) oggetto di interferenza e i rischi interferenti ad esse legati, desunti a seguito dell'analisi delle singole attività interferenti e comunque appartenenti ad una lista predefinita di potenziali fattori di rischio interferenti che, a titolo indicativo e non limitativo, sono riportati nella tabella seguente:

LEGENDA DEI RISCHI		
Rischi fisici	RF-01	Rumore
	RF-02	Vibrazioni
	RF-03	Microclima e illuminazione
	RF-04	Radiazioni
Chimici		Esposizione agenti chimici
Biologici		Esposizione agenti biologici
Cancerogeni o mutageni		Esposizione agenti cancerogeni o mutageni
Rischi infortuni	RI-01	Rischio elettrico
	RI-02	Rischio utilizzo comune macchine, attrezzature e apprestamenti
	RI-03	Caduta dall'alto di persone
	RI-04	Caduta dall'alto di materiali
	RI-05	Urti contro corpi sporgenti
	RI-06	Ferimento da oggetti proiettati accidentalmente
	RI-07	Ferimento da scivolamenti su pavimentazioni sdruciolevoli, ecc.
	RI-08	Incendio ed esplosioni
	RI-09	Vie ed uscite di emergenza

La valutazione dei rischi specifici legati alle interferenze porta a valutare l'entità del rischio in termini di probabilità di accadimento (P) e gravità del danno causabile (D) e condizionata dall'avvenuta formazione (F) e/o informazione (I), secondo la formula:

Considerando P e D variabile da 1 a 4, e ponendo $I \times F = 1$, avremo che R potrà assumere i valori compresi tra 1 e 16 come si evince dalla matrice di seguito riporta

$$R = \frac{P \times D}{I \times F}$$

PROBABILITÀ

	1	2	3	4	
DANNI	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16

Scala dei danni

1	Danno lieve senza interruzione del turno
2	Danno di modesta entità con esiti solo temporanei
3	Danno significativo con esiti permanenti, ma con invalidità solo temporanea
4	Danno grave con esiti e invalidazione permanenti

Scala delle probabilità

1	Remota, poco probabile
2	Bassa
3	Media
4	Alta

Scala dei rischi

	Bassa entità (da 1 a 2)
	Media entità (da 3 a 4)
	Elevata entità (da 6 a 8)
	Elevatissima entità (da 9 a 16)

Per comodità di valutazione considereremo il valore R variabile da 1 a 4 in base all'entità del rischio (scala dei rischi) e precisamente:

R=1 - RISCHIO BASSO (valore da 1 a 2) - rischio in grado di causare infortunio di lieve entità, con inabilità temporanea di pochi giorni; è da ritenersi tale un rischio che ha bassa probabilità di accadimento, in quanto le misure di prevenzione esistenti sono giudicate idonee a garantire un livello sufficiente di sicurezza per il lavoratore esposto ovvero perché l'entità del danno causabile in caso di incidente è bassa;

R=2 - RISCHIO MEDIO (valore da 3 a 4) - rischio in grado di causare infortunio di media entità, con inabilità temporanea di diverse settimane; è da ritenersi tale un rischio che ha una certa probabilità di accadimento, in quanto è stata rilevata una carenza nelle misure di prevenzione, ovvero l'entità del danno causabile in caso di incidente è giudicato serio a causa della carenza delle misure di protezione;

R= 3 - RISCHIO ELEVATO (valore da 6 a 8) - rischio in grado di causare infortunio di elevata entità con inabilità permanente; è da ritenersi tale un rischio che ha elevata probabilità di accadimento in quanto vi è una evidente carenza di misure preventive ovvero perché l'entità del danno causabile è comunque elevato in quanto vi è una carenza di misure protettive;

R= 4 - RISCHIO ELEVATISSIMO (valore da 9 a 16) - rischio in grado di causare la morte del lavoratore

	SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE D.Lgs. 81/08 Doc. n. SPP.DUVRI.21	Rev. 0
		Data: 13/06/2013
		Pagina 13 di 31

In linea generale e in via non limitativa, possono essere considerati interferenti i seguenti rischi:

- ✓ Esistenti sul luogo di lavoro del Committente nei quali si trova ad operare uno o più appaltatore, a prescindere dai rischi specifici propri derivanti dall'attività affidata all'appaltatore
- ✓ Derivanti da sovrapposizioni parziali o totali di attività svolte negli stessi luoghi di lavoro del committente, da lavoratori di appaltatori diversi
- ✓ Immessi nei luoghi di lavoro dal Committente, dalle attività curate da uno o più appaltatori
- ✓ Generati in forma di procedimenti o lavorazioni particolari richieste dal Committente ad uno o più appaltatori, comportanti rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri derivanti dalle lavorazioni o di attività appaltate.

6.3.4 *Definizione delle misure di prevenzione e protezione per le lavorazioni interferenti*

Per ciascun rischio interferente individuato sono state definite le misure di prevenzione e protezione.

In tale maniera, ciascun datore di lavoro o lavoratore autonomo sarà in grado di risalire alle misure di prevenzione e protezione contro i rischi interferenti di propria competenza semplicemente riconoscendo tutte e soltanto quelle riconducibili alla/e attività di sua competenza in relazione al contratto di appalto stipulato.

In linea generale ed in accordo ai criteri generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs 81/2008, le misure di prevenzione e protezione dovranno prevedere le seguenti priorità:

- ✓ eliminazione del rischio di interferenza alla fonte;
- ✓ riduzione del rischio di interferenza alla fonte;
- ✓ sfasamento temporale e/o spaziale delle lavorazioni interferenti;
- ✓ misure di tipo procedurale e di coordinamento;
- ✓ limitazione del numero di lavoratori soggetti ai rischi interferenti;
- ✓ misure e dispositivi di protezione collettiva;
- ✓ informazione, formazione e cooperazione tra datori di lavoro e/o lavoratori autonomi;
- ✓ dispositivi di protezione individuale.

6.3.5 *Matrice dei rischi a valle dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione*

In maniera del tutto analoga a quanto precedentemente riportato, sarà reiterata la procedura di valutazione dei rischi di interferenza a valle dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione definite, valutando pertanto il cosiddetto Rischio Residuo, al fine di prendere atto della efficacia di ciascuna misura definita.

 Agenzia Italiana del Farmaco	SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE D.Lgs. 81/08	Rev. 0
	Doc. n. SPP.DUVRI.21	Data: 13/06/2013
		Pagina 14 di 31

Laddove il Rischio Residuo dovesse ancora risultare di entità media, elevata od elevatissima si procederà con la definizione di ulteriori misure di prevenzione e protezione fintantoché R sarà riportato a valori accettabili (R=1).

I costi della sicurezza da esplicitare per ciascun contratto di appalto sono costituiti essenzialmente da due fattori:

Costi delle misure contro i rischi interferenti: I costi delle misure relative ai rischi interferenti sono i costi diretti ed indiretti che l'appaltatore deve sostenere per l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi interferenti ad esso pertinenti, così come definiti nel presente DUVRI.

Costi ordinari della sicurezza: I costi ordinari della sicurezza sono quelli che ciascuna impresa esecutrice spende per garantire l'adempimento a tutte le obbligazioni in materia di sicurezza vigenti e cogenti a carico del datore di lavoro in accordo alle specificità e peculiarità dell'impresa e delle attività svolte.

7 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ COINVOLTE NEL DUVRI

Di seguito si riporta l'elenco delle attività che l'Amministrazione ha affidato in appalto:

N.	Tipologia di attività
01	Servizi di Vigilanza
ALTRE AZIENDE CHE OPERANO NEGLI AMBIENTI LAVORATIVI DI PERTINENZA	
02	Servizio di Sala Posta
03	Manutenzione sistemi di multifunzione
04	Manutenzione Impianti
05	Servizi rete dati
06	Servizi di Facchinaggio
07	Servizi di Assistenza informatica
08	Servizi di Pulizia
<i>Ospiti e visitatori</i>	

7.1 Servizio di Vigilanza

Il servizio si articola secondo le seguenti modalità:

Vigilanza all'ingresso dello stabile:

Questo servizio include attività di controllo e di piantonamento fisso ad entrambi gli ingressi dello stabile sede dell'AIFA.

 Agenzia Italiana del Farmaco	SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE D.Lgs. 81/08 Doc. n. SPP.DUVRI.21	Rev. 0
		Data: 13/06/2013
		Pagina 15 di 31

Nell'ambito di tale attività saranno svolte presso entrambi gli ingressi dello stabile le seguenti funzioni:

- verifica dell'abilitazione all'ingresso nello stabile del personale dell'AIFA e dei soggetti esterni muniti di passi, con controllo dell'eventuale bagaglio;
- controllo del corretto utilizzo delle barriere di accesso poste all'ingresso (tornelli), azionate mediante badge, da parte del personale dell'AIFA e dei soggetti esterni muniti di passi, sia in ingresso che in uscita, anche momentanea, dallo stabile;
- controllo delle merci, sia in entrata che in uscita;
- vigilanza continua "a vista" sulla parte esterna dello stabile da effettuarsi con monitor e telecamere.

Gestione passi di accesso (badge):

La procedura di gestione dei "passi" (badge di accesso) consiste nell'autorizzare l'accesso allo stabile, in base alle procedure interne dell'AIFA, sia a persone esterne (es. visitatori) che al personale dell'AIFA che, per varie cause, non dispone del proprio badge. Il personale addetto alla vigilanza è tenuto a verificare l'identità del soggetto e procedere al controllo dell'eventuale bagaglio, prima di procedere al rilascio di un badge da restituirsi all'uscita.

La procedura prevede, altresì, la gestione dei badge sostitutivi per:

- il personale AIFA (in caso di smarrimento o indisponibilità temporanea);
- soggetti esterni aventi titolo all'accesso quotidiano o quantomeno frequente nello stabile (es. consulenti, fornitori, addetti alla manutenzione).

I soggetti richiedenti il badge sostitutivi dovranno essere identificabili tramite un valido documento d'identità.

Giro di ispezione:

Il giro di ispezione dovrà essere espletato dal personale addetto alla vigilanza armata. Prima di procedere all'ispezione, il personale dovrà verificare la corretta chiusura di tutti gli accessi allo stabile.

Tale attività consiste nel verificare che:

- tutte le persone presenti in AIFA abbiano lasciato lo stabile, salvo quelle eventualmente autorizzate;
- i cancelli, le porte e le finestre del piano terra e quelle dei piani superiori siano chiuse;
- che le porte e le finestre siano assicurate in modo da evitare danneggiamenti;
- non vi siano irregolarità o anomalie nel perimetro esterno dello stabile;

Attività complementari connesse alla vigilanza:

 Agenzia Italiana del Farmaco	SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE D.Lgs. 81/08 Doc. n. SPP.DUVRI.21	Rev. 0
		Data: 13/06/2013
		Pagina 16 di 31

Il personale addetto alla vigilanza armata dovrà segnalare in tempo reale, sia all'AIFA che alla Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza contraente, ogni guasto o malfunzionamento delle apparecchiature tecnologiche di controllo, annotare le segnalazioni su un apposito registro indicando il tipo di guasto e sollecitare giornalmente la riparazione. Inoltre, il personale addetto alla vigilanza armata dovrà intervenire in caso di malfunzionamento degli ascensori o di altre attrezzature tecniche presenti nello stabile, prestando soccorso alle persone che siano in difficoltà, segnalando tempestivamente all'AIFA il guasto.

Il personale addetto, ove sussistano fatti anomali o irregolarità, si adopererà, nei limiti delle proprie possibilità, per eliminarli e comunque segnalarli alla Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza contraente, all'AIFA e, se necessario, al più vicino ufficio di P.S. o Carabinieri.

Il personale addetto dovrà, in ogni caso, effettuare tutti quegli eventuali interventi che, pur non specificati o dettagliati nel presente Capitolato Tecnico, possono ragionevolmente essere ricondotti nelle attività di sorveglianza.

Nel corso del sopralluogo i concorrenti potranno meglio valutare l'opportunità di suggerire nella propria "Relazione Tecnica" ulteriori modalità e procedure integrative al servizio atte ad ottimizzare le prestazioni di vigilanza richieste dall'AIFA.

Custodia chiavi dei locali:

Il personale addetto dovrà custodire le chiavi dei locali di interesse per le attività operative dell'AIFA e la sicurezza dello stabile, garantendo la reperibilità immediata delle chiavi collocate in apposita teca.

Sistema di rilevazione presenze:

Il personale addetto dovrà provvedere all'inserimento dei dati nel sistema informativo installato presso l'AIFA per la rilevazione degli accessi, annotando i dati relativi a soggetti esterni autorizzati all'ingresso nello stabile. In caso di malfunzionamento del sistema informativo, la registrazione degli accessi dovrà essere effettuata su apposito registro cartaceo per la successiva immissione nel sistema informatico.

Su richiesta dell'AIFA, il personale addetto dovrà predisporre dei tabulati relativi al traffico dei visitatori, ottenibili tramite apposita query al Sistema informativo di rilevazione e sicurezza per gli accessi.

Impianti/Apparecchiature elettroniche di controllo:

Il Servizio comprende, in via accessoria e strumentale, la gestione e l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche di controllo, come di seguito dettagliato.

Eventuali apparecchiature fornite in comodato d'uso gratuito dall'Aggiudicatario:

L'Aggiudicatario/contraente dovrà, altresì, sostenere i costi di fornitura, messa in opera, manutenzione e aggiornamento delle apparecchiature tecnologiche di controllo eventualmente offerte in sede di gara a titolo di migliorie (comodato d'uso gratuito), nonché i costi di eventuale disinstallazione delle apparecchiature obsolete esistenti. L'ubicazione di tali nuove apparecchiature dovrà essere concordata con l'AIFA. La messa in opera degli Impianti, compatibilmente alle esigenze manifestate dall'AIFA, dovrà avvenire entro la data di decorrenza del Contratto ed in modo da evitare interruzioni nell'attività di sorveglianza.

	SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE D.Lgs. 81/08 Doc. n. SPP.DUVRI.21	Rev. 0
		Data: 13/06/2013
		Pagina 17 di 31

7.2 *Misure di coordinamento generali*

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta presa visione e firma dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento. Si stabilisce inoltre che il responsabile della sede di lavoro o chi per lui e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori potranno interrompere le lavorazioni, dietro autorizzazione del Direttore dell'esecuzione, qualora ritenessero che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. Le operazioni potranno riavere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del Direttore dell'esecuzione e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede.

7.3 *Misure di riconoscimento del personale addetto alle lavorazioni*

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto (o subappalto), il personale occupato dall'impresa appaltatrice (o subappaltatrice) deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

8 INFORMATIVA SUI RISCHI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO

La presente informativa, resa ai sensi e per quanto previsto al comma 1, lett. b dell'art. 26 del D.Lgs 81/08, dovrà essere tenuta in debito conto dalle ditte/lavoratori autonomi per:

- ✓ definire in maniera conseguente ed integrata le misure di prevenzione, protezione e sicurezza che si dovrà adottare nel corso di tutte le fasi di lavoro che saranno svolte all'interno degli ambienti di lavoro menzionati nel capitolo 7.0.
- ✓ definire l'opportuna informazione e formazione di tutti i propri lavoratori che la stessa ditta/impresa destinerà ad operare all'interno dei luoghi di lavoro.

Evidenza oggettiva dell'avvenuto adempimento a quanto sopra riportato sarà contenuta all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi del contratto che l'impresa è tenuta ad emettere ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs 08/81 e che dovrà essere consegnato all'Amministrazione prima dell'avvio dei lavori, comprensivo della seguente documentazione:

- ✓ elenco nominativo dei lavoratori che svolgeranno i lavori, completo degli estremi di un documento di identità;
- ✓ copia del libro matricola dell'impresa, dal quale si evinca che i suddetti lavoratori siano dipendenti della stessa;
- ✓ dichiarazione del datore di lavoro circa gli adempimenti di tutti gli obblighi contributivi, assicurativi e contrattuali nei confronti degli stessi;
- ✓ nominativo del RSPP e del Medico Competente (ove previsto) dell'impresa;

- ✓ copia degli attestati di idoneità alla mansione (ove previsti) dei lavoratori;
- ✓ copia dei riscontri dell'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori;
- ✓ copia dei riscontri dell'avvenuta distribuzione degli eventuali dispositivi di protezione individuale;
- ✓ nominativi dei lavoratori (tra quelli che svolgeranno l'attività) incaricati per la gestione dell'emergenza e del primo soccorso e relativi attestati di formazione.

L'inizio dell'attività di cui al contratto in oggetto sarà subordinata all'approvazione della documentazione fornita da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.

8.1 Descrizione dell'immobile

Lo stabile di Via del Tritone n.181 è articolato su un piano interrato e nove piani fuori terra.

L'edificio è dotato di quattro vani scala per il collegamento verticale dei vari piani:

- scala principale o scala A (collega tutti i piani dal primo interrato al piano copertura) su via Maroniti;
- scala secondaria o scala B (collega il piano terra al piano secondo) su via del Tritone;
- scala C (collega l'archivio del piano interrato al piano terra su via Maroniti);
- scala D (è una scala a chiocciola interna che collega gli uffici del Direttore generale del 7° piano), con il salottino del Direttore generale dell'ottavo piano, interna;

Lo stabile è inoltre servito di n.3 ascensori così come di seguito indicato:

- ascensori A1 situato all'interno del vano scala A, che collega il piano terra al piano settimo;
- ascensori A2 di tipo protetto ai fini antincendio, situato all'interno del vano scala A, che collega il piano primo interrato al piano settimo;
- ascensore A3, di tipo protetto ai fini antincendio, che collega il piano terra al piano settimo;

L'edificio, in corrispondenza della sua sezione longitudinale, ha un'altezza antincendio è alto circa 32 m. ed è circondato su un lato con altro edificio di altezza simile. Sugli altri tre lati attesta su strada comunale.

Piano	Destinazione d'uso
Primo Interrato	Archivio > 50 q.li di carta, Locale pompe antincendio, magazzini, Cabina ACEA, Cabina elettrica quadro MT, Trasformatori, Locale quadri elettrici-presidio interno manutenzione, Locale bombole impianto a gas estinguente, Locale UPS, intercapedini, chiostrine interne
Terra	Uffici, bagni, aree ristoro, sale riunioni; CED, Magazzino, Gruppo elettrogeno a gasolio con potenza pari a 418 kw, Locali reception, sala d'attesa, ufficio smistamento posta, deposito cancelleria, archivio
Primo	Uffici, bagni, area ristoro, sala riunione; locale fotocopiatrici; locale quadri elettrici, archivi di piano, locale rack terrazzo praticabile all'interno della chiostrina

 Agenzia Italiana del Farmaco	SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE D.Lgs. 81/08 Doc. n. SPP.DUVRI.21	Rev. 0
		Data: 13/06/2013
		Pagina 19 di 31

Secondo	Uffici, bagni, aree ristoro, sala riunione; locale fotocopiatrici; locale quadri elettrici, archivi di piano, locale rack,
Terzo	Uffici, bagni, area ristoro, sala riunione; locale fotocopiatrici; locale quadri elettrici, archivio di piano, locale rack,
Quarto	Uffici, bagni, aree ristoro, sala riunione; macchine UTA; locale fotocopiatrici; locale quadri elettrici, archivio di piano, locale rack, terrazzo praticabile,
Quinto	Uffici, bagni, aree ristoro, sala riunione; locale fotocopiatrici; locale quadri elettrici, archivio di piano, locale rack,
Sesto	Locali tecnici, Uffici, Sale riunioni, Bagni, Zone ristoro; macchine UTA, Locale pompe CDZ, Terrazzi praticabili; locale fotocopiatrici; locale quadri elettrici, archivio di piano, locale rack,
Settimo	Uffici del Presidente, Uffici del Direttore Generale, Sala riunione, Bagni, Sale di Attesa; terrazzo
Copertura	Locale Macchine Ascensore A1, A2, A3; Centrale termica a gas metano <100.000 kcal/h; Terrazzi praticabili; salottino Direttore Generale

In linea generale l'edificio è dotato dei seguenti impianti tecnici e tecnologici generali provvisti della regolare dichiarazione di conformità in base al DM 37/08:

➤ *Impianti Elettrici e Speciali*

- Impianto elettrico;
- Illuminazione;
- Impianto di messa a terra;
- Impianto telefonico;
- Impianto di trasmissione dati;
- Impianto di rilevazione incendio;
- Impianto antintrusione;

➤ *Impianti meccanici*

- Impianto di climatizzazione;
- Impianti di sollevamento
- Impianto idrico-sanitario
 - ✦ Impianto a gas metano;
 - ✦ Impianto idrico;
 - ✦ Impianto scarico;
 - ✦ Impianto estrazione aria bagni;
- Impianto idrico antincendio;
- Impianto di spegnimento automatico a gas estinguente INERGEN (zona archivio)
- Impianto di spegnimento automatico a gas estinguente NAF SIII (zona CED)

8.2 *Rischi generali*

Per quanto attiene i rischi di tipo generale, si ravvisano le seguenti fonti:

- ✓ rischio connesso con l'utilizzo dell'impianto elettrico;

 Agenzia Italiana del Farmaco	SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE D.Lgs. 81/08 Doc. n. SPP.DUVRI.21	Rev. 0
		Data: 13/06/2013
		Pagina 20 di 31

- ✓ rischio connesso con l'eventuale utilizzo dei mezzi di sollevamento (ascensori, ecc);
- ✓ rischi connessi con l'uso dei luoghi di lavoro (scale, corridoi, ecc.);
- ✓ rischio incendio;

Per quanto attiene il rischio elettrico, non avendo ad oggi conoscenza della tipologia, numerosità e contemporaneità delle attrezzature di lavoro elettriche utilizzate dall'impresa esecutrice o lavoratore autonomo, si fa obbligo, a livello generale, di non utilizzare le prese elettriche esistenti per alimentare le suddette attrezzature, a meno di espressa autorizzazione preventiva.

Per quanto attiene l'eventuale utilizzo dei mezzi di sollevamento elettromeccanici esistenti, si prescrive di:

- ✓ ridurre al minimo l'utilizzo degli stessi;
- ✓ rispettare sempre i limiti massimi di carico indicati nell'apposita targhetta;
- ✓ dare priorità alle esigenze interne della scrivente.

Per quanto riguarda il rischio incendio le prescrizioni sono:

- ✓ è tassativamente proibito accumulare materiali, attrezzature e quant'altro possa costituire ostacolo lungo le scale, nei corridoi, locali, ecc.;
- ✓ rischi connessi con l'uso dei luoghi di lavoro qualora si abbia necessità di effettuare accumuli o stoccaggi di materiali infiammabili, si dovrà preventivamente richiederne l'autorizzazione indicando tipologia di materiale e quantità di accumulo, al fine di poterne identificare idonea area di stoccaggio;

Per quanto attiene tutti gli altri adempimenti in merito alla prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro, si rimanda a quanto previsto a carico del datore di lavoro dell'impresa esecutrice in accordo alle leggi vigenti.

8.3 Utilizzo dei servizi igienici

Per quanto non previsto da disposizioni specifiche in merito i lavoratori delle ditte sono autorizzati ad utilizzare i servizi igienici presenti nei luoghi di lavoro in cui andranno ad operare.

Si fa obbligo di rispettare la pulizia e le norme igieniche vigenti, nonché le indicazioni e segnalazioni presenti.

8.4 Misure di emergenza

All'interno dei luoghi di lavoro è stato previsto un adeguato sistema di vie e di uscite di emergenza che dovrà essere utilizzato da tutti i lavoratori presenti.

Si prescrive di effettuare una opportuna ricognizione degli ambienti in cui si va ad operare, avendo cura di memorizzare le vie di uscita esistenti, ed indicate con apposita segnaletica lungo i corridoi.

Al fine di rendere efficaci le misure definite e di evitare l'insorgenza di rischi, si prescrive che:

	SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE D.Lgs. 81/08	Rev. 0
	Doc. n. SPP.DUVRI.21	Data: 13/06/2013
		Pagina 21 di 31

Al fine di rendere efficaci le misure definite e di evitare l'insorgenza di rischi, si prescrive che:

- ✓ tutti i lavoratori autonomi e i dipendenti della ditta affidataria e delle ditte esecutrici dovranno prendere visione delle suddette planimetrie e delle misure comportamentali analogamente segnalate e dovranno essere richiamati al loro tassativo rispetto in caso di emergenza;
- ✓ l'impresa dovrà definire di conseguenza le proprie misure per la gestione dell'emergenza e designare i lavoratori incaricati alla loro attuazione (D.Lgs 81/08, Titolo I sez. VI);
- ✓ è tassativamente proibito accumulare materiali, attrezzature e quant'altro possa costituire ostacolo lungo le suddette vie di emergenza e d'esodo e lungo le scale;
- ✓ qualora si abbia necessità di effettuare accumuli o stoccaggi di materiali infiammabili, si dovrà preventivamente richiedere autorizzazione al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) indicando tipologia di materiale e quantità di accumulo, al fine di poterne identificare idonea area di stoccaggio;
- ✓ la squadra addetta alla attività di smobilizzo dovrà essere dotata di almeno una lampada di emergenza portatile di adeguata potenza che dovrà essere presente all'interno di ciascun locale in cui la squadra cura l'attività di smobilizzo della documentazione.

L'Amministrazione dispone di una procedura per la gestione delle emergenze.

Per quanto attiene tutti gli altri adempimenti in merito alla prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro, si rimanda a quanto previsto a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria/esecutrice, in accordo alle leggi vigenti.

Si riportano di seguito le misure generali da adottare in caso di emergenza:

- ✓ AVVISARE immediatamente la portineria
- ✓ INTERROMPERE ogni attività lavorativa
- ✓ MANTENERE la calma
- ✓ Nell'ABBANDONARE il locale sede di incendio chiudere le porte del locale, non a chiave
- ✓ L'USO dei mezzi di estinzione è riservato al personale esperto.

In caso di esodo:

- ✓ NON PORTARE con sé oggetti ingombranti
- ✓ NON ATTARDARSI a raccogliere oggetti personali
- ✓ ATTENERSI alle indicazioni degli addetti alle emergenze
- ✓ SEGUIRE i percorsi di esodo per raggiungere l'uscita più vicina o, se necessario, i percorsi alternativi.
- ✓ NON USARE gli ascensori e montacarichi.

	SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE D.Lgs. 81/08 Doc. n. SPP.DUVRI.21	Rev. 0
		Data: 13/06/2013
		Pagina 22 di 31

- ✓ DARE AIUTO ai disabili ed alle persone con ridotta capacità motoria
- ✓ in presenza di fumo e/o calore **PROTEGGERE** la bocca ed il capo con indumenti non sintetici possibilmente bagnati; camminare chini lungo le pareti.

9 VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

9.1 *Pianificazione delle attività e identificazione delle fasi concomitanti*

Di seguito sarà applicata la metodologia esposta nel capitolo 6.3 per l'identificazione di eventuali rischi di interferenza.

Sulla base delle informazioni acquisite, si riporta di seguito la pianificazione delle attività che si presume verranno svolte nell'arco dell'anno.

Nello stesso diagramma di Gantt vengono, inoltre, identificate le fasi concomitanti.

Si precisa che in via cautelativa, e non essendo preventivabile in maniera puntuale la possibile presenza delle imprese e/o lavoratori autonomi all'interno dei locali, sono state prese in considerazione le situazioni più critiche di sovrapposizione temporale delle lavorazioni.



Agenzia Italiana del Farmaco

SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE

D.Lgs. 81/08

Doc. n. SPP.DUVRL21

Rev. 0

Data: 13/06/2013

Pagina 23 di 31

N.	ATTIVITA'	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12
00	Lavoratori AIFA												
01	Servizi di vigilanza												
AZIENDE CHE OPERANO NEGLI AMBIENTI LAVORATIVI DI PERTINENZA													
02	Servizio di Sala Posta												
03	Manutenzione sistemi di multifunzione												
04	Manutenzione Impianti												
05	Servizi rete dati												
06	Servizi di Facchinaggio												
07	Servizi di Assistenza informatica												
08	Servizi di Pulizia												
Ospiti e visitatori													

	SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE D.Lgs. 81/08 Doc. n. SFP.DUVRI.21	Rev. 0
		Data: 13/06/2013
		Pagina 24 di 31

9.2 *Matrice dei rischi a monte delle misure di prevenzione e protezione*

E' di seguito riportata la Matrice dei rischi interferenti a monte dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, matrice $m \times n$ (m righe per n colonne) con il seguente significato:

- ✓ sulle m righe si riportano le attività lavorative identificate dalla medesima descrizione riportata nel cronoprogramma;
- ✓ sulle n colonne sono invece indicati tutti i rischi potenzialmente riconducibili ad una generica attività lavorativa, secondo le abbreviazioni riportate nella "LEGENDA DEI RISCHI" (vedi tabella a pag. 9 del presente documento).

Con riferimento alle Fasi Concomitanti individuate nel cronoprogramma sono riportati, per ciascuna di esse, i rischi di interferenza tra questa e quelle temporalmente coincidenti. Per agevolarne il riconoscimento nella matrice in oggetto, a ciascuna di esse è stata attribuita una lettera maiuscola dell'alfabeto.

Nella "Matrice dei rischi interferenti", per la fase di lavoro i , sono riportati gli identificativi di tutte le fasi concomitanti di cui i fa parte.

La generica cella della matrice risulta quindi univocamente attribuita ad una coppia "fase lavorativa – rischio di interferenza" e in essa viene individuata numericamente la relativa valutazione del rischio, a monte delle misure di prevenzione e protezione.

Per la gestione delle interferenze si rimanda alle attività di coordinamento descritte nel paragrafo successivo.

	SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE D.Lgs. 81/08	Rev. 0
	Doc. n. SPP.DUVRL21	Data: 13/06/2013
		Pagina 26 di 31

9.3 Definizione delle misure di prevenzione e protezione

Si riportano di seguito le misure di prevenzione e protezione relative alle fasi interferenti individuate nella "matrice dei rischi di interferenza" riportata nel paragrafo precedente.

9.3.1 Fase interferente "A":

Sono tutte le attività contemplate nella tabella sopra menzionata:

Per quanto riguarda il rischio **RI- 01 (Rischio Elettrico)**:

- Nel caso in cui si utilizzino macchinari e attrezzature (es. riscaldare cibo, caffè, ecc...), accertarsi che siano a norma e che la potenza delle stesse sia compatibile con l'impianto presente.
- Non utilizzare apparecchiature che non rispettano le normative vigenti;
- Accertarsi preventivamente che la potenza di utilizzo dell'attrezzatura sia congrua con la presa utilizzata.
- Non sovraccaricare le prese elettriche utilizzate;

Rischio RI 02 (utilizzo comune macchine, attrezzature e apprestamenti)

- Per ridurre il seguente rischio è necessario prestare particolarmente attenzione ai percorsi da seguire per raggiungere la postazione desiderata.

Rischio RI - 09 (Vie ed uscite di emergenza):

Per ridurre al minimo il pericolo di intasare le vie di uscita e di emergenza i lavoratori della ditta, si impegnano:

- ad evitare di depositare, anche temporaneamente, qualsiasi materiale di fronte le porte dei percorsi d'esodo nonché lungo i corridoi. Laddove fosse necessario farlo, bisogna concordare il tutto con il committente per effettuare la lavorazione in orario che non provochi interferenze con lavoratori della committenza.

Come misura di coordinamento sarà organizzata, ove necessario, un'apposita riunione, prima dell'inizio delle singole attività, cui parteciperanno di massima le seguenti figure:

- ✓ DL della Amministrazione;
- ✓ RSPP della Amministrazione;
- ✓ DL /RSPP delle varie imprese esecutrici;

In tale riunione saranno illustrate le misure di prevenzione e protezione definite nel presente documento.

Ove necessario, anche nel corso della durata dell'appalto, potranno essere indette dal RSPP della Amministrazione riunioni di coordinamento in materia di sicurezza, nel corso delle quali potranno essere adeguate norme integrative di Prevenzione e Protezione per meglio tutelare sia i condomini che i lavoratori delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.

 Agenzia Italiana del Farmaco	SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE	Rev. 0
	D.Lgs. 81/08	Data: 13/06/2013
	Doc. n. SPP.DUVRI.21	Pagina 27 di 31

9.4 Matrice dei rischi a valle delle misure di prevenzione e protezione

E' di seguito riportata la Matrice dei rischi interferenti a valle dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione così come definite al precedente paragrafo.

La matrice è identica a quella precedentemente illustrata, ma il valore attribuito ai singoli rischi è adesso condizionato dall'applicazione delle misure di prevenzione e protezione.

La matrice indica che le misure di prevenzione e protezione definite risultano essere idonee a tenere sotto controllo il rischio residuo portandolo a valori ritenuti accettabili.

Il valore del rischio interferente prodotto "dalle altre aziende che operano negli ambienti lavorativi di pertinenza dell'AIFA", non cambia dalla matrice dei rischi a monte delle misure di prevenzione e protezione rispetto a quella a valle, in quanto le misure di prevenzione e protezione previste nel seguente DUVRI sono riferite alla sola attività di "servizio di vigilanza".

Le misure di prevenzione e protezione da adottare per le altre aziende contemplate nel presente documento, saranno oggetto di apposito e specifico DUVRI.

10 COSTI PER LA SICUREZZA

Il totale dei costi per le attività interferenti da evidenziare nel contratto saranno determinati in sede di stipula dello stesso sulla base del numero dei lavoratori dell'impresa che saranno presenti presso la sede oggetto della valutazione. L'importo relativo a tali costi sarà evidenziato nel contratto.

La Legge 123/2007 agli artt. 3 e 8 e l'art. 26 del D. Lgs. 81/08, prevedono che vengano individuati specificatamente i costi della sicurezza. Tali costi devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, dei servizi e delle forniture.

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- ✓ garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati;
- ✓ procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza;
- ✓ garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali.

Nelle tabelle seguenti vengono riportati gli oneri totali per la sicurezza suddivisi per le varie attività

10.1 Servizio di Vigilanza

COSTI PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ATTIVITA' INTERFERENTI						
N.	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARI	IMPORTO	NOTE
1	Riunione di coordinamento di 2 ore	ora	3 ora per RSPP	50,00	150,00	
Totale costi speciali della sicurezza					150,00	

11 OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

Ai fini dell'espletamento degli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 l'impresa affidataria dovrà:

- ✓ eseguire la Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle attività da eseguire (rischi propri) ed elaborare uno specifico documento della sicurezza dell'appalto in cui dovranno essere specificati anche i criteri adottati per la valutazione stessa e recepite le prescrizioni del presente DUVRI, per la parte di propria competenza;

	SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE D.Lgs. 81/08 Doc. n. SPP.DUVRI.21	Rev. 0
		Data: 13/06/2013
		Pagina 30 di 31

- ✓ trasmettere il documento della sicurezza dell'appalto all'Amministrazione Concedente prima dell'inizio dei lavori ai fini della verifica di idoneità e congruenza con il DUVRI;
- ✓ coordinare le attività affidate alle imprese esecutrici e vigilare sull'operatività delle stesse durante tutto il periodo di durata delle attività lavorative da svolgere, anche ai fini del rispetto delle normative di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Nel caso in cui l'Impresa voglia avvalersi, per l'esecuzione di parte delle attività previste nella convenzione, di imprese sub-affidatarie (esecutrici) dovrà:

- ✓ indicare in fase di pianificazione esecutiva le attività che intende sub-affidare;
- ✓ verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese;
- ✓ trasmettere all'impresa sub-affidataria il presente DUVRI nonché il proprio documento della sicurezza dell'appalto (vedi punto 2)
- ✓ richiedere all'impresa sub-affidataria la predisposizione del proprio documento della sicurezza dell'appalto relativamente alle attività sub affidate;
- ✓ verificare la complementarietà del documento della sicurezza ricevuto dall'affidataria con il proprio e trasmetterlo all'Amministrazione Concedente prima dell'inizio delle attività, ai fini della verifica di idoneità e congruenza con il DUVRI;
- ✓ corrispondere all'impresa sub-affidataria i costi della sicurezza, di competenza della stessa, senza applicare alcun ribasso d'asta.

12 OBBLIGHI DELLE IMPRESE SUB-AFFIDATARIE (ESECUTRICI)

Ai fini dell'espletamento degli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 le imprese sub-affidatarie (esecutrici) dovranno:

- ✓ eseguire la Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle attività da eseguire (rischi propri) ed elaborare uno specifico documento della sicurezza dell'appalto in cui dovranno anche essere specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e recepite le prescrizioni del presente DUVRI, per la parte di propria competenza, nonché eventuali prescrizioni previste dall'impresa affidataria;
- ✓ trasmettere il documento della sicurezza dell'appalto all'impresa affidataria prima dell'inizio dei lavori ai fini della verifica di congruenza e trasmissione all'Amministrazione Concedente;
- ✓ trasmettere all'impresa affidataria le documentazioni attestative e certificative degli adempimenti previsti dal DLgs 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, prima della data di inizio delle attività affidate.

 Agenzia Italiana del Farmaco	SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE D.Lgs. 81/08 Doc. n. SPP.DUVRI.21	Rev. 0
		Data: 13/06/2013
		Pagina 31 di 31

13 AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente documento sarà oggetto di revisione ed aggiornamento in occasione di attivazione di altri contratti e/o attività di servizi, lavori, opere all'interno dello stabile. La versione in copia aggiornata sarà distribuita a tutti i soggetti interessati in accordo agli aggiornamenti introdotti.

Inoltre, in linea generale, revisioni ed aggiornamenti al documento potranno essere effettuati tutte le volte in cui verranno registrate variazioni e/o modifiche alla logistica dei luoghi di lavoro nonché alle modalità operative per l'espletamento delle singole attività oggetto di convenzione.